

CORSI DI FORMAZIONE



CORSI PER ADDETTI ANTINCENDIO

Questa lezione costituisce il Corso obbligatorio per tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze in applicazione dell'art. 36-37 e 46, del D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81. e allegato XII punto 7.3.

Durante il corso si terrà conto degli argomenti presenti nel D.M. 10 Marzo 1998 allegato IX. Il corso vuole fornire ai lavoratori un'adeguata formazione e informazione sui principi di base della prevenzione e sulle azioni da attuare in caso d'incendio

3

CORSO ANTINCENDIO RISCHIO BASSO 4 ORE

- 1) L'incendio e la prevenzione (principi della combustione, prodotti della combustione, sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio, effetti dell'incendio sull'uomo, divieti e limitazioni di esercizio, misure comportamentali)
- 2) Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio (principali misure di protezione antincendio, evacuazione in caso di incendio, chiamata dei soccorsi)
- 3) esercitazioni pratiche (presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili, istruzioni sull'uso degli estintori portatili tramite dimostrazione pratica in apposito campo prove)

CORSO ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO 8 ORE

- 1) L'incendio e la prevenzione incendi (principi della combustione, le sostanze estinguenti, triangolo della combustione, le principali cause di un incendio, rischi alle persone in caso di incendio, principali accorgimenti e misure per prevenire gli incendi)
- 2) Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio (le principali misure di protezione contro gli incendi, vie di esodo, procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme, procedure per l'evacuazione, rapporti con i vigili del fuoco, attrezzature ed impianti di estinzione, sistemi di allarme, segnaletica di sicurezza, illuminazione di emergenza)
- 3) esercitazioni pratiche (presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi, presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale, esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti)

CORSO ANTINCENDIO RISCHIO ELEVATO 16 ORE

- 1) L'incendio e la prevenzione incendi (principi della combustione, le principali cause di incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro, le sostanze estinguenti, i rischi alle persone ed all'ambiente, specifiche misure di prevenzione incendi, accorgimenti comportamentali per prevenire gli incendi, l'importanza del controllo degli ambienti di lavoro, l'importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi antincendio)
- 2) La protezione antincendio (misure di protezione passiva, vie di esodo, compartimentazioni, distanziamenti, attrezzature ed impianti di estinzione, sistemi di allarme, segnaletica di sicurezza, impianti elettrici di sicurezza, illuminazione di sicurezza)
- 3) Procedure da adottare in caso di incendio (procedure da adottare quando si scopre un incendio, procedure da adottare in caso di allarme, modalità di evacuazione, modalità di chiamata dei servizi di soccorso, collaborazione con i vigili del fuoco in caso di intervento, esemplificazione di una situazione di emergenza e modalità procedurali operative)
- 4) esercitazioni pratiche (presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di spegnimento, presa visione sulle attrezzature di protezione individuale come maschere, autoprotettore, tute, ecc., esercitazioni sull'uso delle attrezzature di spegnimento e di protezione individuale)

AGGIORNAMENTI PER ADDETTI ANTINCENDIO

I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico.(D.Lgs. 81/08 articolo 37 comma 9)

Per fornire indicazioni circa l'aggiornamento formativo degli addetti all'emergenza incendio è intervenuto il dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della difesa civile, direzione centrale della Formazione, con una lettera circolare del 23 febbraio 2011 (Prot. 0012653) indirizzata a tutti i comandi Provinciali dei Vigili del fuoco.

La lettera circolare definisce i programmi, i contenuti e le durate dei corsi medesimi, distinguendoli per tipologia di rischio secondo il seguente schema di sintesi:

AGGIORNAMENTO CORSO ANTINCENDIO RISCHIO BASSO (2 ore)

AGGIORNAMENTO CORSO ANTINCENDIO RISCHIO MEDIO (5 ore)

AGGIORNAMENTO CORSO ANTINCENDIO RISCHIO ELEVATO (8 ore)

Un ulteriore chiarimento pubblicato sul sito ufficiale www.vigilidelfuoco.it riporta l'indicazione circa la periodicità dell'aggiornamento.

I corsi di aggiornamento previsti dall'art. 37 c-comma 9 del d. Lgs. 81/08, dovranno essere effettuati con **CADENZA TRIENNALE** come indicato dalla nota n. 1014 del 26/01/2012 della direzione Regionale VV.F. Emilia Romagna.

La pubblicazione dell'INAIL dal titolo "FORMAZIONE ANTINCENDIO" - Gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro" nella sua ultima edizione del maggio 2013, ribadisce che il comitato centrale Tecnico Scientifico per la prevenzione incendi sta ultimando i lavori relativi alla predisposizione del nuovo d.M. 10 marzo 1998 . Tra le novità è esplicitamente indicato che per gli addetti antincendio sono da prevedere aggiornamenti triennali di 2, 5 e 8 ore rispettivamente per attività a rischio basso, medio e alto (per similitudine con il dM 388/03 relativo al primo soccorso aziendale).

CORSI PER ADDETTI PRIMO SOCCORSO

I requisiti del personale addetto al primo soccorso e la sua formazione, individuati in relazione alla natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di rischio, sono individuati dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388. (D.Lgs. 81/08 articolo 45 comma 2)

Requisiti e formazione degli addetti al pronto soccorso

1. Gli addetti al pronto soccorso sono formati con istruzione teorica e pratica per l'attuazione delle misure di primo intervento interno e per l'attivazione degli interventi di pronto soccorso.

2. La formazione dei lavoratori designati è svolta da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario nazionale.

Nello svolgimento della parte pratica della formazione il medico può avvalersi della collaborazione di personale infermieristico o di altro personale specializzato.

5. Sono validi i corsi di formazione per gli addetti al pronto soccorso ultimati entro la data di entrata in vigore del presente decreto. La formazione dei lavoratori designati andrà ripetuta con cadenza triennale almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico. (D.M. 388/2003 articolo 3)

5

GRUPPO	TIPOLOGIA D'IMPRESA O UNITA' PRODUTTIVA	N° DI LAVORATORI
A	-aziende soggette ad obbligo di notifica ai sensi dell'art. 2 d.Lgs. 334/99 -centrali termoelettriche -impianti e laboratori nucleari di cui agli artt. 7, 28 e 33 del d.Lgs. 230/95 -aziende estrattive e attività minerarie di cui al d.Lgs. 624/96 -aziende che effettuano lavori in sotterraneo di cui al d.P.R. 320/56	Qualsiasi n°
	-aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni -appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro nell'ultimo triennio	Più di 5
	-aziende del comparto dell'agricoltura	Più di 5 a tempo indeterminato
B	Tutte le aziende che non rientrano nel gruppo A	3 o più
C	Tutte le aziende che non rientrano nel gruppo A	Meno di 3

CORSO PRIMO SOCCORSO PER AZIENDE GRUPPO A 16 ORE

CORSO PRIMO SOCCORSO PER AZIENDE GRUPPO B-C 12 ORE

1. Allertare il sistema di soccorso
2. Riconoscere un'emergenza sanitaria
3. Attuare gli interventi di primo soccorso
4. conoscere i rischi specifici dell'attività svolta
5. Acquisire conoscenze generali sui traumi in ambiente di lavoro
6. Acquisire conoscenze generali sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro
7. Acquisire capacità di intervento pratico

6

AGGIORNAMENTI DI PRIMO SOCCORSO

La formazione dei lavoratori designati andrà ripetuta con **CADENZA TRIENNALE** almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico.
(D.M. n.388/2003 articolo 3 comma 5)

AGGIORNAMENTO PER ADDETTI DI AZIENDE GRUPPO A 4 ORE

AGGIORNAMENTO PER ADDETTI DI AZIENDE GRUPPO B-C 60RE

CORSI PER RSPP DATORI DI LAVORO E AGGIORNAMENTI

Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di Prevenzione e protezione dei rischi (art. 34)

1. Aziende artigiane e industriali (1).....fino a 30 lavoratori
2. Aziende agricole e zootecniche.....fino a 30 lavoratori
3. Aziende della pesca.....fino a 20 lavoratori
4. Altre aziendefino a 200 lavoratori

(1)

escluse le aziende industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private. (D.Lgs. 81/08 allegato II)

Il percorso formativo contempla corsi di formazione per datori di lavoro che svolgono il ruolo di RSPP per una durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, in funzione della natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro, delle modalità organizzazione del lavoro e delle attività lavorative svolte.

RISCHIO	CORSO	AGGIORNAMENTO*
Azienda classificata a rischio basso	16 ore	6 ore
Azienda classificata a rischio medio	32 ore	10 ore
Azienda classificata a rischio alto	48 ore	14 ore

* L'aggiornamento, che ha **PERIODICITÀ QUINQUENNALE** (cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione dell'Accordo Stato Regioni), ha durata modulata in relazione ai tre livelli di rischio sopra individuati.

CORSO PER RSPP – DATORE DI LAVORO

- modulo 1: normativo - giuridico
- modulo 2: gestionale - gestione ed organizzazione della sicurezza
- modulo 3: tecnico - individuazione e valutazione dei rischi
- modulo 4: relazionale - formazione e consultazione dei lavoratori

CORSI PER RLS – RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

(D.Lgs. 81/08 articolo 37 comma 10)

Programma del corso conforme all'articolo 37 comma 11 del d.Lgs. 81/08 e al d.M. del 16 Gennaio 1997. La durata minima dei corsi è di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento

8

CORSO PER RLS 32 ORE

- a) principi giuridici comunitari e nazionali;
- b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- e) valutazione dei rischi;
- f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
- g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;
- h) nozioni di tecnica della comunicazione.

AGGIORNAMENTI PER RLS

La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza dei nuovi rischi (comma 6 dell'art. 37). Tutte le aziende, indipendentemente dal numero di lavoratori occupati, sono tenute a ripetere la formazione suddetta al verificarsi dei presupposti sopra sottolineati.

(Chiarimento pubblicato sul sito del Ministero del lavoro)

N° LAVORATORI	ORE
FINO A 50	4 ORE ANNUALI
OLTRE I 50	8 ORE ANNUALI

CORSI PER DIRIGENTI

I dirigenti e i preposti ricevono, a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

(D. Lgs. 81/08 art. 37 comma 7)

La formazione dei dirigenti, in riferimento a quanto previsto all'articolo 37, comma 7, del d. Lgs. n. 81/08 e in relazione agli obblighi previsti all'articolo 18 sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori.

La durata minima della formazione per i dirigenti è di 16 ore.

9

CORSO PER DIRIGENTE 16 ORE

- modulo 1. giuridico e normativo
- modulo 2. gestione ed organizzazione della sicurezza
- modulo 3. individuazione e valutazione dei rischi
- modulo 4. comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori

MODALITA' DI EROGAZIONE SU PORTALE DEDICATO IN E-LEARNING

Alla fine di ogni modulo sarà presente un test finale per il consolidamento degli argomenti trattati.

La verifica dell'apprendimento avviene in **presenza**, previa consegna della Dichiarazione di avvenuta fruizione del corso e-learning scaricabile dall'area "Segreteria" al superamento dell'ultimo test finale.

AGGIORNAMENTO CORSI PER DIRIGENTI

Con riferimento ai dirigenti, come indicato al comma 7 dell'articolo 37 del d.Lgs. n. 81/08, si prevede un **AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE**, con durata minima di 6 ore in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

La formazione per i dirigenti costituisce credito formativo permanente.

AGGIORNAMENTO PER DIRIGENTE 6 ORE

CORSI PER PREPOSTI

I dirigenti e i preposti ricevono, a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

(D.Lgs. 81/08 articolo 37 comma 7)

La formazione del preposto deve comprendere quella per i lavoratori e deve essere integrata da una formazione particolare, in relazione ai compiti da lui esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro (**FORMAZIONE AGGIUNTIVA**)

La durata minima del modulo per preposti è di 8 ore.

10

CORSO PER PREPOSTO 8 ORE

I contenuti della formazione, oltre a quelli già previsti ed elencati all'articolo 37, comma 7, del d.Lgs. n. 81/08, comprendono, in relazione agli obblighi previsti all'articolo 19:

1. Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità;
2. Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;
3. definizione e individuazione dei fattori di rischio;
4. incidenti e infortuni mancati;
5. Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri;
6. Valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera;
7. individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
8. Modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione

AGGIORNAMENTI PER PREPOSTI

con riferimento ai preposti, come indicato al comma 7 dell'articolo 37 del d.Lgs. n. 81/08, si prevede un aggiornamento **QUINQUENNALE**, con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.

AGGIORNAMENTO PER PREPOSTO 6 ORE

FORMAZIONE LAVORATORI E AGGIORNAMENTI

Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza.
(D.Lgs. 81/08 articolo 37 comma 1)

ARTICOLAZIONE DEL PERCORSO FORMATIVO

I percorsi formativi sono articolati in moduli associati a tre differenti livelli di rischio:
Per identificare il proprio livello di rischio chiedere senza impegno a info@synsec.it inviando il proprio codice ateco 2007 e elencando le mansioni svolte dai propri lavoratori.

11

RISCHIO	FORMAZIONE GENERALE	FORMAZIONE SPECIFICA	TOTALE	AGGIORNAMENTO QUINQUIENNALE
Azienda classificata a rischio BASSO	4	4	8	6
Azienda classificata a rischio MEDIO	4	8	12	6
Azienda classificata a rischio ALTO	4	12	16	6

FORMAZIONE GENERALE 4 ORE

concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza.

FORMAZIONE SPECIFICA 4 o 8 o 12 ORE

Rischi riferiti alle mansioni, ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione.

I corsi verranno progettati in base alla tipicità dell'azienda e ai relativi rischi presenti

I corsi potranno essere svolti anche presso la sede del cliente.

ADDETTI CARRELLI ELEVATORI E AGGIORNAMENTI

Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione adeguata in rapporto alla sicurezza relativamente:

a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;

b) alle situazioni anormali prevedibili.

(D.Lgs. 81/08 articolo 73)

Attrezzatura	Modulo generale ore	Modulo tecnico ore	Modulo pratico ore	TOTALE
Carrello elevatore*	1	7	4	12
Carrello elevatore di tutte le tipologie	1	7	8	16

*CE Industriali semoventi o CE semoventi braccio telescopico o CE sollevatori semoventi telescopici rotativi

L'**ABILITAZIONE** OTTENUTA MEDIANTE LA FORMAZIONE DEVE ESSERE **RINNOVATA ENTRO 5 ANNI** DALLA DATA DI RILASCIO DELL'ATTESTATO E DEVE COMPRENDERE UN MODULO DELLA DURATA MINIMA DI 4 ORE, DI CUI 3 RELATIVE AI MODULI PRATICI

Alla data di entrata in vigore dell'accordo sono riconosciuti i corsi già effettuati (di durata non inferiore a quelli previsti dall'accordo stesso).

Per i corsi di durata inferiore è prevista una integrazione tramite modulo di aggiornamento entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore dell'accordo

ADDETTO CARRELLO ELEVATORE **12 ORE**

1. Modulo giuridico - normativo

2. Modulo tecnico

Tipologie e caratteristiche dei vari tipi di veicoli, principali rischi, nozioni elementari di fisica (carichi movimentati, condizioni di equilibrio, ecc.), tecnologia dei carrelli semoventi, componenti principali, sistemi di ricarica batterie, dispositivi di comando e di sicurezza, condizioni di equilibrio, controlli e manutenzioni, modalità di utilizzo in sicurezza, modalità tecniche, organizzative e comportamentali e di protezione personale idonee a prevenire i rischi.

3. Modulo pratico

4. Valutazione

CORSI PER LAVORI IN AMBIENTI CONFINATI

Qualificazione nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati

1. Qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati può essere svolta unicamente da imprese o lavoratori autonomi qualificati in ragione del possesso dei seguenti requisiti:

d) avvenuta effettuazione di attività di informazione e formazione di tutto il personale, ivi compreso il datore di lavoro ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, specificamente mirato alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attività, oggetto di verifica di apprendimento e aggiornamento.

f) avvenuta effettuazione di attività di addestramento di tutto il personale impiegato per le attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, ivi compreso il datore di lavoro, relativamente alla applicazione di procedure di sicurezza coerenti con le previsioni di cui agli articoli 66 e 121 e dell'allegato IV, punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

2. il datore di lavoro committente individua un proprio rappresentante, in possesso di adeguate competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e che abbia comunque svolto le attività di informazione, formazione e addestramento di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) ed f), a conoscenza dei rischi presenti nei luoghi in cui si svolgono le attività lavorative, che vigili in funzione di indirizzo e coordinamento delle attività svolte dai lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi e per limitare il rischio da interferenza di tali lavorazioni con quelle del personale impiegato dal datore di lavoro committente.

(D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177, Artt. 2 e 3)

13

CORSI PER LAVORI IN SPAZI CONFINATI

8 ORE

- attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati
 - fattori di rischio propri di attività in ambiente confinato
- addestramento relativo alla applicazione di procedure di sicurezza
 - utilizzo di idonei DPI e di sistemi di rilevazione
- PROVA PRATICA

CORSI PER ADDETTI AL SETTORE ALIMENTARE E AGGIORNAMENTI

14

1. Gli operatori del settore alimentare provvedono alla formazione, addestramento e aggiornamento del proprio personale addetto ad una o più fasi di produzione, trasformazione e distribuzione di prodotti alimentari, secondo quanto previsto dal regolamento (ce) 852/2004.

2. i dipartimenti di prevenzione delle ASL, nell'ambito delle proprie competenze in materia di vigilanza e controllo, verificano, anche sulla base di direttive regionali, l'adeguatezza delle procedure formative, con particolare riguardo ai comportamenti operativi degli addetti del settore. (Legge Regionale n. 33/2009, Regione Lombardia, art. 126)

Gli operatori del settore alimentare devono assicurare:

1. che gli addetti alla manipolazione degli alimenti siano controllati e/o abbiano ricevuto un addestramento e/o una formazione, in materia d'igiene alimentare, in relazione al tipo di attività;

2. che i responsabili dell'elaborazione e della gestione della procedura o del funzionamento delle pertinenti guide abbiano ricevuto un'adeguata formazione per l'applicazione dei principi del sistema HACCP;

3. che siano rispettati i requisiti della legislazione nazionale in materia di programmi di formazione per le persone che operano in determinati settori alimentari.

(Reg. CE n° 852/2004 allegato 2 capitolo XII)

CORSO PER ADDETTI AL SETTORE ALIMENTARE

5 ORE

- Novità normative in campo alimentare
 - Cenni di microbiologia
- Principi di igiene: vie di contaminazione degli alimenti e prevenzione in campo alimentare
 - La sicurezza alimentare
- Conservazione degli alimenti lungo la filiera alimentare;
 - Le malattie trasmesse da alimenti
 - Igiene delle lavorazioni
 - Pulizia e disinfezione
 - Igiene del personale
 - Metodi di autocontrollo e principi del sistema HACCP;
- Obblighi e responsabilità dell'operatore del settore alimentare;
- Identificazione dei punti critici e loro monitoraggio, misure correttive e verifiche;

AGGIORNAMENTO ADDETTI AL SETTORE ALIMENTARE

2 ORE

FORMAZIONE ON-LINE

La piattaforma e-Learning utilizzata, è cresciuta insieme alle esigenze di Formatori e Lavoratori. Il cuore delle lezioni on-line è l'oggetto didattico (Learning Object). Esso contiene una serie di strumenti, quali il testo della lezione, animazioni ed interazioni. Le lezioni sono strutturate in Moduli, ognuno dei quali contiene un riepilogo ed uno o più test intermedi per consolidare gli argomenti trattati, in preparazione al test finale. A disposizione dei partecipanti vi è sempre un **e-tutor** per monitorare l'accesso e le attività degli utenti. Tutti i corsi sono aggiornati alla normativa vigente.

15

CORSI DISPONIBILI

FORMAZIONE GENERALE DEI LAVORATORI (4 ORE)

FORMAZIONE DIRIGENTI (16 ORE)

FORMAZIONE PREPOSTO MODULO A (4 ORE)

RSPP DATORE DI LAVORO RISCHIO BASSO MOD.1 E 2 (8 ORE)

ADDETTO ANTINCENDIO RISCHIO BASSO (4 ORE)

AGGIORNAMENTO ADDETTO ANTINCENDIO (2 ORE)

CORSO RLS (32 ORE)

AGGIORNAMENTO RLS (4 O 8 ORE)

ADDETTI AL SETTORE ALIMENTARE (5 ORE)

AGGIORNAMENTO ADDETTI AL SETTORE ALIMENTARE (2 ORE)

Consulta il sito www.synsec.it per avere maggiori informazioni o scrivi a formazione@synsec.it

Sistema snc

Ente accreditato Regione Lombardia 888

Via Quinzano 40 Flero (BS)

Tel e fax 0302752402 – info@synsec.it